

## **Legge 23 dicembre 2000, n. 388**

*Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1999, n. 253*

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)**

...omissis...

#### **Articolo 150**

##### **Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica**

1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attività di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pareri circa le iniziative da adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.
3. Le autorità di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.
4. (Si veda l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153)(1).

---

#### **Note**

1) Questo comma ha sostituito, nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 e successive modificazioni, le parole "I predetti organi investigativi informano altresì" con le seguenti: "Le autorità inquirenti informano".

## Articolo 151

### Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991

1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unità al Segretario generale del Consiglio dell'Unione Europea.

2. (Si veda l'articolo 3, comma 4, lettera f e comma 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153)(2)

---

#### Note

2) Questo comma ha inserito, nell'articolo 3, comma 4, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 e successive modificazioni, dopo le parole "qualora siano attinenti alla criminalità organizzata" le seguenti "ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi". Tale comma ha aggiunto alla fine del comma 10, del medesimo articolo 3, il seguente periodo: "Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121".

...omissis...